

ASD E SSD, NULLA L'ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI SE NON É DIMOSTRATA L'ATTIVITÀ SPORTIVA

di SALVO SPINELLA

Il Collegio di Garanzia dello Sport - Sezioni Unite, in data 29 marzo 2021, ha pronunciato la decisione n° 29 che ha confermato il provvedimento n° 5/2020 del Segretario Generale del Coni con cui era stata disposta la nullità della iscrizione di una Associazione Sportiva Dilettantistica al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche a seguito della mancata dimostrazione dello svolgimento di attività sportiva.

Secondo il Collegio la nullità dell'iscrizione dell'Associazione Sportiva al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è stata disposta correttamente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (Registro CONI) in quanto l'associazione era carente di uno dei requisiti previsti dallo stesso Regolamento di funzionamento del Registro, ossia "lo svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica", di cui all'art. 3 lett. e del Regolamento di Funzionamento del Registro. Prima di entrare nel dettaglio della vicenda va precisato che, secondo il Regolamento di funzionamento del Registro Coni del 18 luglio 2017, per attività sportiva deve intendersi quella attività di partecipazione ad eventi, gare, competizioni organizzati da una Federazione o da un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI.

Tutto il procedimento che ha determinato l'emanazione del provvedimento del Segretario Generale del CONI, che ha disposto la 'nullità' dell'iscrizione e la successiva conferma da parte del collegio, parte da una sollecitazione della Agenzia delle Entrate relativa agli anni 2016 e 2017 a seguito di una verifica fiscale su una ASD. Durante tutto il procedimento è emerso che l'ASD, secondo il Collegio, non è riuscita a fornire la prova dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di attività didattica e/o comunque di attività sportiva compresa la didattica ed a nulla è valso il fatto che l'Ente di promozione sportiva a cui era affiliata avesse comunicato al Coni che l'ASD svolgesse attività sportiva e didattica senza peraltro fornire delle prove. Secondo il Collegio la disposizione dettata dall'art. 3 del Regolamento 2017, che individua i requisiti per l'iscrizione nel Registro CONI e che richiede lo svolgimento di "comprovata attività sportiva e didattica", è da intendersi che è necessario lo svolgimento di entrambe le attività e non di UNA sola delle DUE.

Infatti il testo dell'art. 3 del Regolamento 2017, letteralmente richiede espressamente lo svolgimento da parte dell'Associazione richiedente l'iscrizione al Registro di entrambe le attività, sportiva e didattica.

Quindi resta preclusa l'iscrizione a quelle ASD ed SSD che svolgono una sola delle due attività previste del citato art. 3 del Regolamento. Per il Collegio nemmeno la disposizione di cui all'art. 90, comma 18, della L. 27.12.2002, n. 289 (successivamente modificato ed abrogato), secondo la quale lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve prevedere nell'oggetto sociale la "organizzazione di

attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica"; né i "Principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva" (di cui alla delibera del CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018), secondo i quali "gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo" consentono di ritenere che l'associazione sportiva dilettantistica possa limitarsi allo svolgimento di un'attività

di carattere esclusivamente didattico, senza alcuna attività sportiva. Il Collegio conferma che l'art. 7 del Regolamento 2017 stabilisce che la nullità sia dichiarata quando all'esito dei controlli "non risulti dimostrato che l'Associazione/Società sportiva sia in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art.3 dello stesso regolamento ("comprovata attività sportiva e didattica").

Orbene, sempre secondo il Collegio la citata disposizione attesta la necessità della persistenza, ai fini della validità dell'iscrizione, di tutti i presupposti stabiliti dall'art. 3 cit. e pertanto dalla sua lettura si ricava che anche la mancanza di uno solo di quei presupposti comporti l'effetto della nullità. In conclusione secondo il Collegio di garanzia dello sport-sezioni unite se una ASD e/o SSD non svolge attività sportiva nel senso di partecipare alle attività organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva non può essere iscritta al Registro del Coni e se iscritta deve essere cancellata. Tutto ciò ovviamente comporterà nel futuro conseguenze gravi per tutte quelle ASD e/o SSD che, non partecipando alle attività sportive organizzate dagli Enti di Promozione sportiva e/o dalle Federazioni, si vedranno cancellati dal registro del CONI. In tal caso infatti perderebbero le agevolazioni fiscali che l'iscrizione al registro comportano, con la conseguenza che tutte gli incassi ottenuti dallo svolgimento delle attività saranno considerati di natura commerciale e tutti i compensi sportivi erogati verrebbero ripresi a tassazione non potendosi applicare l'articolo 67 comma 1 lettera m del TUIR.



Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria